



Comune di Pievepelago

Provincia di Modena

Area Tecnica

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

NUMERO 3 DEL 31/03/2026

OGGETTO:	ISTITUZIONE DI POSTEGGI DI SOSTA NEGLI SPAZI RISERVATI ALLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA ED AI GENITORI DEI MINORI DI ANNI DUE
----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione di consiglio Comunale n.28 del 24/10/2025 del Comune di Pievepelago, recante "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI PER LA SOSTA NEGLI SPAZI RISERVATI ALLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA ED AI GENITORI DEI MINORI DI ANNI DUE-APPROVAZIONE", vengono dettate disposizioni per la realizzazione di parcheggi rosa, al fine di facilitare la mobilità delle donne in stato di gravidanza o genitori con bambini al seguito di età non superiore ai due anni, nell'ambito di una politica di sostegno alla famiglia e di miglioramento della qualità della vita;

RICHIAMATA inoltre la delibera di Giunta Comunale n.103 del 27/11/2025 "APPROVAZIONE UBICAZIONE POSTEGGI DI SOSTA NEGLI SPAZI RISERVATI ALLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA ED AI GENITORI DEI MINORI DI ANNI DUE" mediante la quale si è provveduto a :

- Approvare gli elaborati tecnici allegati, per l'individuazione puntuale degli stalli dedicati, ovvero: Piazza Vittorio Veneto e Viale A.Ferrari
- Trasmettere l'atto deliberativo, al Corpo Unico di Polizia Locale per attivare il servizio di rilascio dei permessi "rosa" secondo quanto stabilito nel Regolamento
- Demandare ad intervenuta efficacia del presente atto, al Responsabile dell'Area Tecnica di emettere le apposite ordinanze ed avviare la realizzazione degli stalli rosa con l'installazione dell'idonea segnaletica stradale verticale e orizzontale;

CONSIDERATO:

- che con l'art. 1 del Decreto Legge del 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge in data 09/11/2021, nr. 156, sono state apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni al D.Lgs 30/4/1992, n. 285: Articolo 7 recante "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati", lett. d) i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato "Permesso rosa";
- che gli stalli rosa sono stati riconosciuti in via ufficiale come sosta appositamente identificati e riservati ad uso esclusivo di specifiche categorie di utenti;
- che la modifica normativa apportata, implica anche specifiche sanzioni per coloro che utilizzano impropriamente tali aree di sosta al pari di quanto avviene per l'utilizzo degli stalli riservati ai veicoli al servizio di persone disabili;

DATO ATTO CHE tali stalli di sosta saranno individuati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, come previsto dalla nota acclusa al D.M. 7 aprile 2022, e si rende necessario rilasciare apposito tagliando/contrassegno da esporre sul veicolo che confermi la titolarità ad usufruire degli

stalli identificati come "parcheggi rosa", con uno stazionamento su tali aree non superiore alle 2 ore consecutive, da dimostrare utilizzando altresì l'apposito disco orario, segnalando l'ora di inizio della sosta;

RICHIAMATATO l'art. 188-bis comma 2 che "Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza o i genitori con bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal Comune, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento";

RITENUTO di dover provvedere all'allestimento delle aree in questione, denominate "Parcheggi Rosa" da realizzare con idonea segnaletica orizzontale e verticale, nelle seguenti vie del centro abitato:

- Piazza Vittorio Veneto
- Viale Adolfo Ferrari

RITENUTO altresì di dover istituire e predisporre il Contrassegno Identificativo Temporaneo denominato "Permesso Rosa" (P.R.) quale unico titolo comprovante l'autorizzazione a poter usufruire dei Parcheggi Rosa e dover disciplinare la procedura richiesta e rilascio del Permesso Rosa (P.R.);

VISTO il D. L.vo 267/2000 T.U. sull'ordinamento degli EE.LL.;

VISTO il Decreto sindacale n. 12 del 09/12/2025, relativo alla nomina del Responsabile dell'Area tecnica ai sensi dell'art. 109 comma 3 D. Lgs. n° 267/2000;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO l'art. 1 comma 819 della L. 178/2020;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.L.vo 30/04/1992 nr. 285;

VISTO l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
Per i motivi citati in premessa

ORDINA

1. nel territorio del Comune di Pievepelago, sono istituiti gli stalli di sosta denominati "PARCHEGGI ROSA", riservati alle donne in stato di gravidanza e/o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, conducenti autoveicoli privati, muniti di Permesso Rosa (P.R.), collocati nelle seguenti vie del centro abitato:

- Piazza Vittorio Veneto
- Viale Adolfo Ferrari

2. di stabilire che l'utilizzo di detti stalli è subordinato all'esposizione di apposito tagliando rilasciato dal Comando di Polizia Locale, sulla base di presentazione di istanza debitamente compilata su modulo predisposto dagli stessi uffici di P.L.;

3. di stabilire che la durata massima della sosta su dette aree è di 2 h continuative (120 minuti) da dimostrare con l'inserimento dell'ora di inizio di stazionamento del veicolo su apposito disco orario e contestuale presenza del tagliando di color rosa, rilasciato dal Comando di Polizia Locale, da collocare sulla parte anteriore del veicolo in maniera ben visibile sul cruscotto;

Il presente provvedimento è efficace dal momento della corretta installazione della prescritta segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, posta in loco a cura del servizio tecnico comunale e nel rispetto degli art. 21-26-27 del C.d.S e gli art. dal 30 al 43 del Regolamento di esecuzione;

4. Di dare atto che sarà l'U.T. del Comune di Pievepelago a predisporre gli opportuni atti di competenza per l'apposizione della segnaletica orizzontale e verticale, secondo quanto stabilito dal C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione;

5. Di incaricare gli organi di Polizia, come previsto dall'articolo 12 del Codice della Strada, per l'osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza;

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 78/90 n° 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza in applicazione della Legge 06/12/1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pievepelago, dott. Bernardi Michele.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del codice della Strada

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.